

N.2661/012 R.A.C.C.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE II CIVILE**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2661/12 R.A.C.C. promossa con atto di citazione notificato il 16.05.012, n. 7728 cron. A. Uff. Giud. UNEP del Tribunale di Udine

da

**A SRL in liquidazione in AMMINISTRAZIONE STARORDINARIA - in persona del Commissario straordinario** con proc. e dom. l'avv. **R. C.** e l'avv. **S. E.** per mandato speciale a margine dell'atto di citazione

**ATTRICE**

contro

**B s.r.l.** con proc. e dom. l'avv. **M. V.** per mandato speciale a margine della comparsa di risposta

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** azione revocatoria.

**CONCLUSIONI**

**L'attrice ha così concluso:** come da allegato.

**La convenuta ha così concluso:** come da allegato.

**Fatto e diritto**

Con atto introduttivo rubricato come in epigrafe la società A srl - in amministrazione straordinaria - citava in giudizio davanti a questo Tribunale la società B s.r.l. chiedendo che venisse revocato il pagamento avvenuto nel periodo sospetto di € 359.562,45 effettuato dalla E spa in favore della convenuta in esecuzione del provvedimento di assegnazione

emesso in data 26.03.09 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano nella procedura esecutiva presso terzi n. 941/09 promossa a carico dell'attrice in quanto sussistevano tutti gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dagli artt. 67, 2° c. I. fall e 49 del d. lgs. n. 270/99 per la dichiarazione di inefficacia del pagamento nei confronti della massa, essendo il pagamento avvenuto nel periodo sospetto quando la creditrice conosceva lo stato di dissesto della debitrice.

Nel costituirsi in giudizio la convenuta resisteva alla domanda sull'assunto che l'art. 67 I. fall. era inapplicabile durante la fase conservativa di amministrazione straordinaria e l'azione revocatoria era inammissibile nella procedura in questione per contrarietà alla disciplina comunitaria, contestando altresì la conoscenza dello stato di decozione in cui versava la A al momento del pagamento.

La domanda è fondata e va pertanto accolta avendo l'attrice dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art.67 secondo comma I. fall. e dell'art. 49 del d. lgs. n. 270/99 per la revocatoria dell'impugnato pagamento.

Va in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria promossa in quanto alla stessa si applica l'art. 49 del citato d. lgs. n. 270/99 il quale prevede espressamente che : “ Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se e' stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di Fallimento “.

Sono ormai stati definitivamente superati tutti dubbi di costituzionalità della norma secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale, in quanto il meccanismo revocatorio è compatibile con tutte le procedure di contenuto liquidatorio comunque denominate e quindi tanto con il programma di cessione di cui all'art. 27, lett. a) – ora b bis), del d. lgs. n. 270/99 e del d. l. . 347/03, quanto con il programma di ristrutturazione previsto da quest'ultima norma, che contempra un risanamento di tipo oggettivo mediante

trasferimento dell'impresa ad un soggetto diverso da quello insolvente ( v. C. Cost. n. 409/06, 456/06 e 04/04/2006, n. 172, secondo cui: “ Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui consente l'esercizio delle azioni revocatorie, previste dagli artt. 49 e 91 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in costanza di un programma di ristrutturazione dell'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria. La violazione dell'art. 3 è ravvisata nell'irragionevole disparità fra il trattamento che viene riservato all'impresa che abbia in corso un programma di ristrutturazione rispettivamente dall'art. 6 impugnato e dal d.lgs. n. 270 del 1999, in quanto il primo consente e l'altro esclude, anche nel caso di concordato autorizzato ex art. 78 del d.lgs. n. 270 del 1999, l'esperimento delle azioni revocatorie fallimentari quando sia perseguita la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa insolvente. Muovendo dalla corretta premessa secondo cui il sacrificio che l'azione revocatoria impone ai terzi trova giustificazione nelle esigenze di tutela della 'par condicio', con la conseguenza che di essa non può giovare l'imprenditore insolvente, le ordinanze di rimessione fanno di tale premessa un'applicazione inaccettabile, deducendo che l'art. 6 impugnato consenta all'imprenditore insolvente di ristrutturarsi a spese dei terzi assoggettati a revocatoria. In realtà, questa non è né l'unica né la corretta interpretazione della norma. L'analisi dell'intero sistema normativo delineato dal decreto-legge n. 347 del 2003 che la contiene porta a ritenere non pleonastico l'inciso finale dell'impugnato art. 6 (secondo cui occorre che le azioni revocatorie si traducano in un vantaggio per i creditori), e, anzi, consente di attribuirgli un valore preciso, quello di ammettere le azioni revocatorie solo quando la procedura si sia evoluta in senso liquidatorio. Non è fondato neppure il dubbio di costituzionalità che fa leva sull'art. 41 Cost. sotto il profilo del turbamento della concorrenza e della parità di condizioni tra imprenditori sul mercato, per la possibilità - che l'esperimento di azioni revocatorie consentirebbe - per l'impresa insolvente di giovare del finanziamento forzoso costituito dal recupero di somme erogate ai terzi nel periodo sospetto. È agevole, al riguardo, rilevare l'inconferenza di quanto i rimettenti sottolineano

circa la mancata destinazione del ricavato delle azioni revocatorie alla ripartizione tra i creditori, dimenticando che, nel concordato con assunzione, i chirografari vedono estinto il loro credito con la corresponsione di quanto previsto nella proposta, da loro accettata, di concordato

omologato dal tribunale, sicchè, la circostanza che il ricavato delle revocatorie non sia oggetto di riparto è un "naturale" del concordato, cioè rispecchia il fatto che la proposta solutoria dell'assuntore è misurata, anche, ove il patto sottoposto all'approvazione dei creditori preveda la cessione a lui delle revocatorie, sul prevedibile esito di tali azioni. - Che il sacrificio che l'azione revocatoria impone ai terzi "trova adeguata giustificazione nelle esigenze di tutela della 'par condicio'", con la conseguenza che di essa non può giovare l'imprenditore insolvente, si legge in sentenza n. 379/2000, citata ).

D'altro canto anche la Suprema Corte ha avuto più volte modo di affermare - già sotto il vigore della legge Prodi n. 95/1979 - che a differenza dell'art. 49 del d. lgs. n. 270/99 richiamava le norme della legge fallimentare di cui agli artt. 64 - 71 senza alcuna limitazione - come " Non essendo l'azione revocatoria istituto derogatorio alla disciplina generale del fallimento, nessun carattere "selettivo", configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE (nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea), può essere ravvisato allorché l'azione revocatoria sia esercitata nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26); né può distinguersi tra esercizio dell'azione nella fase c.d. di risanamento e nella fase c.d. di liquidazione della procedura di amministrazione straordinaria, sì da limitarne la compatibilità con l'ordinamento comunitario al solo esercizio nella seconda fase, e dunque non prima del momento in cui inizia la liquidazione dei beni, atteso che ciò che rileva, ai fini della individuazione dell'aiuto di Stato, non è che l'azione sia esercitata prima o durante la liquidazione dei beni, quanto che essa sia direttamente ed esclusivamente destinata alla conservazione dell'impresa nel mercato, piuttosto che all'estinzione delle sue passività ( cfr. per tutte Cass., 1152 del 19/01/2007 e 26933 del 15/12/2006).

Parimenti infondata appare la tesi di parte convenuta che l'azione fosse esperibile solo nella fase liquidatoria della procedura, atteso che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte " Il d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, conv., con modif., in legge 3 aprile 1979, n. 95, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, è incompatibile con le norme comunitarie - in base alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee 1 dicembre 1998, C-200/97, e 17 giugno 1999, C-295/97, e alla decisione della Commissione 16 maggio 2000, 2001/212/CE - non nella sua totalità, ma esclusivamente in relazione alle disposizioni che prevedono aiuti di Stato non consentiti ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE, tra i quali non può farsi rientrare l'esercizio dell'azione revocatoria, che è di applicazione estesa a tutte le procedure concorsuali che presuppongono l'insolvenza. Né, al riguardo, può distinguersi tra la fase conservativa e quella liquidatoria della procedura, onde ricavarne che l'azione revocatoria non comporta aiuti alle imprese, sotto il profilo di un "finanziamento forzoso", unicamente ove esercitata nella seconda fase: e ciò in quanto la revocatoria non favorisce altri che la generalità dei creditori. Posto, infatti, che, alla luce delle indicazioni della Corte di giustizia, l'aiuto di Stato è configurabile nel caso in cui l'impresa sia stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui tale eventualità sarebbe esclusa nell'ambito della applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento, tale condizione non sussiste nella specie, dal momento che come nel fallimento è consentito, in chiave palesemente liquidatoria, l'esercizio provvisorio dell'impresa ai sensi dell'art. 90 della legge fall., nella amministrazione straordinaria regolata dalla legge n. 95 del 1979 la continuazione dell'attività era consentita "tenendo anche conto dell'interesse dei creditori", e dunque in una prospettiva non estranea alle esigenze liquidatorie; e tanto nell'una quanto nell'altra procedura il realizzo conseguibile attraverso l'esercizio delle azioni revocatorie non è esclusivamente destinato alla massa concorsuale, ma anche a far fronte alle spese di amministrazione. (Nell'enunciare il principio in massima, la S.C. ha altresì precisato che ogni questione relativa alla compatibilità dell'azione con la fase conservativa risulta ormai normativamente superata alla luce della nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria, di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, come modificata dal d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv., con modif., in legge 18 febbraio 2004, n. 39, e dalle successive

disposizioni correttive ed integrative, in forza della quale il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dagli artt. 49 e 91 del d.lgs. n. 270 del 1999 anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori v. Cass., 10.11.2005, n. 21823 e anche da ultimo Cass., 7163 del 10/05/2012, secondo cui: “ Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinata dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, in ordine alla quale tra azione revocatoria fallimentare e fase conservativa sussiste un'incompatibilità logica e di fatto, prima ancora che giuridica, un'effettiva destinazione liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria può manifestarsi già prima del formale avvio del procedimento di alienazione dei beni, perché un'attività di conservazione dell'azienda, nella sua unitarietà funzionale, ben può risultare destinata alla salvaguardia non solo dell'unità produttiva, bensì anche della tutela delle ragioni dei creditori, i quali hanno interesse all'alienazione di un complesso aziendale efficiente e avviato, piuttosto che alla separata alienazione dei singoli beni aziendali. Ne consegue che l'eventualità di una destinazione liquidatoria della procedura deve essere accertata con riferimento al momento della decisione sull'azione revocatoria, trattandosi di una condizione dell'azione, essendo possibile solo a quella data verificare se e in quale misura l'azione esercitata abbia potuto attribuire un vantaggio alla procedura qualificabile in termini di aiuto di Stato “).

Nel caso in esame va comunque osservato che - come risulta dalla documentazione in atti - il Ministero delle Attività Produttive aveva autorizzato in data 27.11.2009 il programma di cessione dei complessi aziendali presentato dalla procedura a mente dell'art. 54 e ss. del d. lgs. n. 270/99 ben prima della proposizione dell'azione revocatoria, per cui le sollevate eccezioni appaiono infondate sotto tutti i profili.

Parimenti priva di pregio giuridico appare l'eccezione di irrevocabilità dell'impugnato pagamento in quanto effettuato da un terzo, atteso che l'atto solutorio è stato posto in essere dal terzo pignorato nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi promossa dalla convenuta, a seguito del provvedimento di assegnazione emesso dal giudice dell'esecuzione e va quindi considerato un pagamento certamente rientrante nell'ambito dell'art. 67, secondo comma legge fall., perché eseguito con denaro a questi

dovuto e valendo l'atto ad estinguere entrambi i debiti ( cfr. per tutte Cass., 23652 del 20/12/2012, secondo cui: "Il pagamento del terzo pignorato, debitore del debitore, nell'esecuzione forzata è revocabile nel successivo fallimento del debitore, quando abbia inciso sul patrimonio del fallito, perché eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il "solvens" obbligato verso il debitore assoggettato ad esecuzione forzata e successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti, suo e del debitore ancora "in bonis" e anche in senso conforme Cass., n. 1968 del 26/02/1994 e 4709 del 03/03/2006, secondo cui: " Nelle ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante la procedura esecutiva individuale, gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 legge fallimentare, in quanto compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione determinativi della distribuzione e delle proporzionali assegnazioni delle somme in danaro, ma i successivi e distinti atti di pagamento delle somme dell'esecutato detenute da altri per via della coazione (ma sempre di proprietà del debitore sino al momento del concreto passaggio nella sfera patrimoniale del creditore), atti riconducibili nell'ambito dei pagamenti effettuati per conto o in vece del debitore.

Per quanto attiene al merito della revocatoria non vi sono dubbi della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 67, secondo comma l. fall., posto che il pagamento ( del terzo - custode della somma assegnata) è avvenuto nel periodo sospetto dei sei mesi decorrenti dalla dichiarazione di stato di insolvenza ai sensi dell'art. 49, secondo comma, quando il creditore conosceva lo stato di dissesto della A.

Per quanto riguarda questo secondo aspetto la prova della scientia decotiois in capo all'accipiens risulta per tabulas, atteso che quest'ultimo aveva ottenuto per il credito in questione un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo affermando testualmente nel ricorso a sostegno della richiesta " ... l'elevata esposizione debitoria e la situazione di notorie difficoltà economiche che sta attraversando la A " e successivamente un altro decreto provvisoriamente esecutivo per € 64.115,22 in data 6.02.2009 sempre con la medesima motivazione e aveva poi promosso l'azione esecutiva n. 941/09 con il pignoramento presso terzi in cui erano intervenuti anche altri tre creditori, che si era conclusa con il provvedimento di assegnazione di data 26.03.2009 e il pagamento del

terzo pignorato in data 11.05.2009, per cui la tesi di parte convenuta della non conoscenza del dissesto alla luce di tali elementi appare paradossale e al limite della temerarietà.

E' infatti pacifico che le procedure esecutive costituiscono elementi presuntivi atti ad ingenerare nel creditore la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore salvo l'onere gravante sull'accipiens di provare la sua mancata conoscenza del dissesto allegando fatti specifici, nonostante l'uso della normale e ordinaria diligenza ( cfr. per tutte Cass., n. 4318 del 28/04/1998 e n. 842 del 26/01/2000 “ In tema di azione revocatoria fallimentare, la conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore (la cui dimostrazione è onere della curatela), pur dovendo risultare effettiva e non meramente potenziale, può legittimamente risultare fondata su elementi indiziari (quali i protesti e le procedura esecutive, quando i titoli protestati siano stati rilasciati allo stesso convenuto in revocatoria e quando le procedura esecutive siano state, ancora, dal medesimo promosse) caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. In contrasto con dette presunzioni, sarà, poi, il convenuto in revocatoria a dover provare, attraverso circostanze concrete e specifiche, la sua mancata conoscenza della condizione patrimoniale del debitore all'epoca dei pagamenti, nonostante l'uso della normale ed ordinaria diligenza (principio affermato con riferimento ad una vicenda in cui il creditore convenuto in revocatoria aveva addotto, a riprova della propria "inscientia decotionis", la circostanza secondo cui una richiesta di fallimento da lui avanzata in precedenza nei confronti del debitore poi fallito era stata inizialmente respinta per mancata prova dello stato di insolvenza: la C.S. ha, in proposito, ancora specificato che proprio la presentazione di un istanza di fallimento doveva ritenersi indice rivelatore della consapevolezza, da parte del creditore istante, di una irreversibile situazione di dissesto economico del debitore, dal quale il primo aveva, ciononostante, ricevuto i pagamenti poi oggetto della revocatoria).

Va pertanto dichiarata l'inefficacia dell'impugnato pagamento con condanna della convenuta al versamento della somma di € 359.562,45, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, senza rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non di valore essendo onere della curatela dimostrare il maggior danno subito ( cfr. Cass., n. 12736 del 10/06/2011, secondo cui: “L'obbligazione restitutoria dell'”accipiens”

soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituirsì decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo allegghi specificamente e dimostri di averlo subito “ e anche n. 27084 del 15/12/2011, secondo cui “ In tema di azione revocatoria fallimentare, senza distinzioni tra le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 67 legge fall. (cui si riferisce la fattispecie) ovvero del secondo comma, la conseguente obbligazione restitutoria, a contenuto pecuniario, in capo all'“accipiens” soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, poiché l'atto posto in essere dal fallito è originariamente valido, sopravvenendo la sua inefficacia, a prescindere dall'originaria consapevolezza dei soggetti, solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda giudiziale. (Confermando tale principio, la S.C., ha statuito che l'importo del predetto debito, relativo ad una vendita di immobile a prezzo sproporzionato, è pari alla differenza tra il prezzo pagato dal terzo per l'acquisto del bene ed il valore reale del medesimo alla data della stipula del contratto controverso, con gli interessi legali dalla domanda e salvo il risarcimento del maggior danno, se provato dall'attrice curatela).

Il pagamento delle spese – liquidate per le varie fasi processuali come da D. M. 140/012 - segue la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice Unico fra le parti definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione reietta così provvede:

1. dichiara l'inefficacia e pertanto revoca l'impugnato pagamento, condannando la convenuta alla restituzione dell'importo di € 359.562,45, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;

2. condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice ,che liquida in € 9.925,00 per compensi, € 128,10 per spese, oltre all'iva e alla c. a. e alle spese non imponibili pari a € 1.074,99.

3. Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva ex lege.

Udine, 26.11.2013.

**IL GIUDICE UNICO**  
dott. GIANFRANCO PELLIZZONI